



Fondo Preesistente iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1255.

Istituito in Italia.

Nota informativa (Depositata presso la COVIP il 21/06/2024)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 24/06/2024)

Fonte istitutiva: A seguito degli accordi intervenuti tra il Banco di Sardegna e le Organizzazioni sindacali, con decorrenza 1° gennaio 1989, il "Nuovo trattamento integrativo di quiescenza" istituito dal Consiglio di Amministrazione del Banco nell'adunanza del 27/28.11.1979, in sostituzione del "Trattamento integrativo di quiescenza" - di cui alle deliberazioni del 25.7.1968 e 26.11.1968 del Consiglio stesso -, è a sua volta sostituito dal "Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna", già approvato dal Consiglio di Amministrazione del Banco nell'adunanza del 22.11.1989 nonché dall'Assemblea Generale del 5/19.11.1989 disciplinato dalle norme contenute nel presente Statuto. Pertanto, l'attuale denominazione è "Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna", con acronimo "FAPBDS".

In data 09/01/2013 il Banco di Sardegna S.p.A. e le OO.SS. hanno stipulato specifico accordo al fine di consentire, su base volontaria, la partecipazione al Fondo anche ai dipendenti della società Bibanca S.p.A. (già Banca di Sassari). L'insieme coordinato dei suddetti accordi e deliberazioni costituisce la Fonte Istitutiva del Fondo.

Destinatari: Lavoratori dipendenti del Banco di Sardegna S.p.A. e di Bibanca S.p.A., previa definizione di apposite convenzioni ed accordi, stipulate singolarmente tra le predette società, le rispettive OO.SS. e il Fondo, che stabiliscono le condizioni alle quali saranno subordinate le adesioni.

Possono partecipare al Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico, secondo la normativa vigente, dei lavoratori già aderenti al Fondo medesimo, con le modalità e le condizioni stabilite dalla specifica regolamentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Contribuzione: Per i lavoratori dipendenti del Banco di Sardegna S.p.A. e di Bibanca S.p.A. la contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro, attraverso il conferimento integrale o parziale del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando in modalità tacita. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

Per i familiari fiscalmente a carico la contribuzione può essere attuata secondo le modalità previste nel Regolamento sull'adesione dei familiari fiscalmente a carico, disponibile sul sito internet del Fondo.

Nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo o della qualifica di "fiscalmente a carico" e di impiego presso un datore di lavoro non convenzionato col Fondo, è consentito il versamento del TFR maturando.

Contribuzione BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

| | Quota TFR | Contributo | | Decorrenza e periodicità |
|--|-----------|-----------------|-----------------------|--|
| | | Lavoratore (*) | Datore di lavoro (**) | |
| Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993 | 0,00% | 2% ¹ | 3,90% ¹ | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| | 25,00% | | | |
| | 50,00% | | | |
| | 75,00% | | | |
| | 100,00% | | | |
| Lavoratori già occupati al 28/04/1993 ² | 0,00% | 2% ¹ | 3,90% ¹ | |
| | 25,00% | | | |
| | 50,00% | | | |
| | 75,00% | | | |
| | 100,00% | | | |

Contribuzione BIBANCA S.P.A.

| | Quota TFR | Contributo | | Decorrenza e periodicità |
|--|-----------|-----------------|-----------------------|--|
| | | Lavoratore (*) | Datore di lavoro (**) | |
| Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993 | 0,00% | 2% ¹ | 3,90% ¹ | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| | 25,00% | | | |
| | 50,00% | | | |
| | 75,00% | | | |
| | 100,00% | | | |
| Lavoratori già occupati al 28/04/1993 | 0,00% | 2% ¹ | 3,90% ¹ | |
| | 25,00% | | | |
| | 50,00% | | | |
| | 75,00% | | | |
| | 100,00% | | | |

(*) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. È facoltà dell'aderente integrare o meno la misura del contributo a proprio carico, mediante contribuzione aggiuntiva volontaria sino ad un massimo del 10%. Tale aliquota può essere variata in qualsiasi momento nel corso dell'anno.

(**) Parte della contribuzione aziendale (Artt. 7 e 9 bis dello Statuto), attualmente determinata nella misura dello 3,00% della stessa contribuzione a carico del datore di lavoro, confluisce nel Conto Integrazioni per la copertura delle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza.

⁽¹⁾ In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il personale di età inferiore a 35 anni e con RAL inferiore o pari a 38.000 euro assunto a far data dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2024 nelle aziende Banco di Sardegna e Bibanca beneficerà, dalla data di iscrizione alla previdenza complementare, di una maggiorazione della contribuzione dello 0,6%, per un periodo di 4 anni, rispetto alla contribuzione minima prevista tempo per tempo dalle singole aziende.

⁽²⁾ I lavoratori occupati al 28/04/1993 che risultavano iscritti ad una forma di previdenza complementare istituita alla data dell'11 novembre 1992 e iscritti al FAPBDS entro il 31/12/1996 continueranno a mantenere, in riferimento al contributo a proprio carico e a carico del datore di lavoro, le aliquote contributive stabilite dagli accordi aziendali tempo per tempo vigenti.

I soggetti fiscalmente a carico possono determinare autonomamente la misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti.

